

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Susa
ATTO NORMATIVO DIOCESANO
“ Partecipazione e responsabilità dei laici nella Chiesa locale”

Premessa : l'AC nel cammino del popolo di Dio

1. L'Atto Normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionali
2. L'Azione Cattolica diocesana ha sede in Susa, presso il seminario vescovile sito in P.zza S. Giusto n. 16; rappresentante legale dell'associazione è il Presidente diocesano.
3. L'Azione Cattolica diocesana offre alla Chiesa Particolare e al territorio della Valle di Susa il proprio specifico contributo per la crescita della comunità ecclesiale e civile richiamandosi agli ideali e agli impegni concreti dell'Azione Cattolica Italiana. Fissa quali scelte peculiari la formazione dei laici, l'unitarietà, come ricchezza da costruire e valorizzare, la missione nelle realtà temporali e la preghiera come anima di ogni scelta, di ogni impegno, di ogni iniziativa.
4. L' Azione Cattolica si impegna alla collaborazione, ad un rapporto fraterno di comunione e sostegno dei sacerdoti e del Vescovo, alla condivisione degli impegni e delle fatiche del loro ministero, nell'indole secolare propria della vocazione laicale e nello stile franco e cordiale della corresponsabilità dei laici nella vita della comunità ecclesiale.
5. Nella Chiesa Locale l'Azione Cattolica vuole continuare ad essere dono di fede, speranza e carità sulle orme di tanti laici, religiosi e sacerdoti che hanno, col loro esempio, segnato la vita della nostra associazione

1. L'identità dell'AC diocesana

Si basa su quanto indica lo Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in particolare negli articoli 1-10, a cui rinvia.

L'AC diocesana è retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo.

(rif.Statuto: art.1-10, artt.11-12, 21.1)

2. L'adesione all'AC

2.1.L'adesione all'AC è un **atto personale**, maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal consiglio diocesano in occasione del tesseramento.

2.2 L'adesione all'AC in diocesi **significa la scelta** del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno attivo, il sacrificio, lo studio. L'adesione all'AC comporta il contributo anche economico, la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

(rif.Statuto: artt. 3, 15,16,17,32)

3. La costituzione e la struttura associativa dell'AC in diocesi

3.1 La **costituzione dell'AC diocesana** di Susa , in quanto associazione unitaria, risale all'attuazione dello Statuto dell'associazione nazionale approvato nel 1969 e deriva dall'attività dei quattro “ rami” storici dell'Azione Cattolica (Gioventù maschile, Gioventù femminile, Unione uomini, Unione donne) presenti in diocesi dai primi anni del XX secolo.

3.2 Il ruolo e la presenza dell'A.C. trova periodica conferma da parte del Vescovo di Susa attraverso la nomina del Presidente diocesano, degli Assistenti, secondo le norme stabilite dagli statuti dell'ACI.

3.3 L'AC diocesana di Susa si organizza in una **struttura unitaria e articolata** per territorio, fasce di età, ambiente.

3.4 L'AC diocesana si articola in **associazioni territoriali**, che possono avere carattere parrocchiale o interparrocchiale, oppure riferirsi ad una unità pastorale. Di norma l'associazione territoriale è costituita da aderenti ragazzi, giovani, adulti. Dove questo non fosse possibile, la completezza dell'associazione sia comunque il fine a cui tendere.

3.5 L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età che fanno riferimento rispettivamente all'Azione cattolica dei Ragazzi (A.C.R.) al settore giovani, al settore adulti.

3.6 Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di AC a carattere vicariale, zonale o diocesano che sviluppano una **specificata attenzione** ad un ambiente, età o condizione di vita (giovani-adulti, anziani, giovanissimi, studenti, lavoratori, famiglie, ...). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'associazione territoriale dove abitano o – se questa non è costituita- in quella più vicina.

3.7 Uno o più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un **movimento di AC**: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI.

A livello diocesano si possono costituire i movimenti d'ambiente, allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti (rif. Art. 15 Regolamento nazionale d'attuazione)

La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC è approvato dal Consiglio Diocesano fa riferimento al rispettivo statuto nazionale.

3.8 L'Ac diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in **forma democratica** quanto all'elezione dei responsabili e all'individuazione dei programmi di attività e alla assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo (cfr.AA.20).

(rif. Statuto: art. 12,18,23)

4. **L'associazione territoriale**

Organi della associazione territoriale sono:

4.1. L'assemblea unitaria:

E' costituita da tutte le persone che aderiscono all'AC nella parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi dell'A.C.R. sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono rappresentati dai loro educatori.

L'assemblea si riunisce di norma almeno una volta all'anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipa i sacerdoti assistenti. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti. All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'AC.

In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento nazionale, l'Assemblea unitaria provvede a eleggere il Presidente e i responsabili dell' associazione territoriale, in rapporto al numero degli iscritti, che insieme costituiscono il Consiglio dell'associazione territoriale.

4.2. Il Consiglio dell'associazione territoriale .

E' costituito dal presidente e dagli altri responsabili eletti dall'assemblea in rappresentanza dei soci giovani e adulti, nonché dagli educatori A.C.R. Partecipano alle riunioni del Consiglio gli assistenti ecclesiastici, il segretario, l'amministratore.

Il Consiglio è l'organo principalmente responsabile della vitalità dell'associazione territoriale di A.C. . Il suo funzionamento collegiale, a scadenze regolari, garantisce la democraticità e la reale dimensione associativa dell'A.C.:

- esso dà attuazione alle decisioni assunte dall'Assemblea e ne verifica i frutti;
- designa il presidente parrocchiale;
- studia, promuove e cura le iniziative proprie dell'associazione;
- tiene i collegamenti con il Centro diocesano dell'A.C.;
- approva il rendiconto economico e finanziario.

Prima delle elezioni, è opportuno che il Consiglio uscente curi la composizione di una lista delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

All'interno del Consiglio vengono eletti fino ad un massimo di due vice-presidenti parrocchiali per ciascun settore, un responsabile ed un vice- responsabile dell'ACR, avendo cura di rappresentare adeguatamente uomini e donne, giovani e adulti. Insieme al segretario, all'amministratore ed al Presidente costituiscono la Presidenza dell'associazione territoriale.

I componenti la presidenza dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale; in tal modo vengono confermati anche come componenti dell'assemblea diocesana con diritto di voto.

4.3. Il Presidente

Il presidente è scelto dal consiglio nella sua prima riunione e nominato dal Vescovo, sentito il parere del Parroco o del responsabile ecclesiastico territoriale. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio e rappresenta all'esterno l'associazione territoriale di AC.

Il Presidente propone al Consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

[rif.Statuto: artt. 23, 19]

5. La costituzione di una nuova associazione territoriale

L'associazione diocesana si propone una comunicazione costante con le parrocchie e le strutture ecclesiastiche in cui si articola la diocesi, volta a fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi, i diaconi.

E' opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un **cammino formativo ed ecclesiale** di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano; un cammino che comprende:

- a) un lavoro culturale sulla posizione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
- b) un percorso di vita di gruppo e di rapporti interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC,
- c) una assemblea fondativa, in cui l'associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.

Spetta al consiglio diocesano riconoscere la **costituzione di un nuovo gruppo** o associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili, rappresentanti all'assemblea diocesana.

6. L'AC diocesana – Organismi ed elezione dei responsabili

Organi della associazione diocesana sono:

6.1 L'assemblea unitaria:

La costituiscono e vi partecipano tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i responsabili delle associazioni territoriali (componenti i Consigli delle AC territoriali), i rappresentanti dei Movimenti diocesani di AC, i componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica.

I ragazzi sono coinvolti nell'assemblea unitaria secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono ordinariamente rappresentati dai responsabili dell'ACR facenti parte delle presidenze delle associazioni territoriali.

L'assemblea **si riunisce** di norma almeno una volta all'anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della diocesi.

All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'AC nonché i rappresentanti di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento nazionale, l'Assemblea unitaria si riunisce come **Assemblea diocesana elettiva** e provvede a eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il consiglio diocesano di AC. A tale scopo la Presidenza diocesana in carica, in base ai

criteri stabiliti dal regolamento diocesano, provvede a comporre liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa (adulti e giovani) in modo che siano rappresentati per quanto possibile tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.

Inoltre l'Assemblea diocesana elegge direttamente i delegati all'assemblea nazionale elettiva o ne delega la nomina al consiglio diocesano unitario.

6.2 Il consiglio diocesano

E' rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana e di tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori ACR), uomini e donne.

Il numero dei suoi componenti, non meno di dodici, è fissato in rapporto al numero degli iscritti e alla situazione associativa ed ecclesiale, come stabilito dal Regolamento diocesano che viene approvato dallo stesso Consiglio.

Il numero dei consiglieri da eleggere in ogni lista è stabilito dal Regolamento in misura tale che non sia superiore ad un terzo del totale.

Sono da considerare come membri di diritto i Consiglieri nazionali, i membri della delegazione regionale e i segretari dei movimenti costituiti in diocesi.

Il consiglio diocesano è eletto sulla base di una o più liste predisposte dalla presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati. Le liste sono aperte ai soci che ne facciano richiesta durante l'Assemblea elettiva, prima dell'apertura dei Seggi elettorali, secondo quanto previsto dal regolamento diocesano.

Il consiglio diocesano si può riunire anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, seminaristi, religiosi/e.

Il consiglio diocesano, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea,

- discute e approva il programma di attività e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella chiesa locale e nella società;
- esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili;
- redige il Regolamento diocesano che deve contenere le regole per una giusta applicazione dello Statuto Nazionale e dell'Atto Normativo diocesano;
Nel regolamento vengono definite le modalità di voto per le assemblee elettive e definito il numero minimo e massimo dei membri del Consiglio diocesano e dei consigli territoriali;
- approva il bilancio e controlla la gestione dell'associazione diocesana; fissa le quote e le modalità di adesione; discute ed approva eventuali modifiche al regolamento;
- approva le proposte di modifica all'Atto Normativo diocesano da sottoporre all'assemblea diocesana.

Nel corso della prima seduta il Consiglio provvede all'elezione della presidenza diocesana. L'elezione da parte di tutti i membri del consiglio avviene a maggioranza semplice. Per l'elezione del presidente diocesano si procede alla votazione di una terna di nomi secondo le norme contenute all'art. 10 comma 1 lettera del Regolamento nazionale d'attuazione.

6.3 La presidenza diocesana

La presidenza, eletta dal consiglio diocesano, è composta dal presidente, da due o quattro vice – presidenti (giovani e adulti) per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei ragazzi, dal segretario, dall' amministratore, dal responsabile del tesseramento e da un segretario per ciascuno dei Movimenti di AC formalmente costituiti.

Il numero dei componenti la presidenza è fissato dal consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa ed ecclesiale.

Essa garantisce unitariamente l'Associazione in base alle linee definite dall'Assemblea e ai programmi decisi in Consiglio diocesano.

Tutti i componenti la presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

I membri della presidenza, di norma, rappresentano l'AC diocesana nella comunità ecclesiale e civile.

Essa gestisce unitariamente l'associazione in base alle linee ai programmi decisi in consiglio diocesano, cura i rapporti con il vescovo, i sacerdoti, i consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani.

E' compito della presidenza diocesana :

- curare i rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie
- convocare e preparare il lavoro del consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni, convocando il comitato dei presidenti parrocchiali
- dare esecuzione agli indirizzi e ai programmi dell'Assemblea e del consiglio, con particolare riguardo a quanto interessa unitariamente l'associazione diocesana;

[rif.Statuto: artt. 20, 22, 18, 19]

6.4 Il Presidente diocesano

Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Il presidente diocesano propone al consiglio la nomina del segretario, dell'amministratore e del responsabile del tesseramento.

In assenza del Presidente diocesano, le sue funzioni sono assunte dal vice-presidente che annovera il periodo più lungo di presenza nel Consiglio diocesano.

In caso di impedimento permanente del Presidente diocesano, il Consiglio diocesano procede alla designazione di una nuova terna di nominativi da sottoporre al vescovo.

6.5 La segreteria

Fanno parte della segreteria: il segretario, l'amministratore ed il responsabile del tesseramento.

Essi possono essere nominati dal Consiglio diocesano su proposta del presidente, anche tra soci esterni al Consiglio. In questo caso partecipano alla Presidenza ed al Consiglio diocesano con diritto di parola, ma non di voto.

- Il segretario collabora con il presidente nei lavori di segreteria; cura i verbali delle presidenze, dei consigli e delle assemblee; tiene l'archivio dell'associazione.
- L'amministratore cura la parte amministrativa e legale dell'associazione ed ha la firma (al pari del presidente) sui documenti bancari e amministrativi; stila il bilancio annuale.
- Il responsabile del tesseramento cura l'iter del tesseramento tenendo i rapporti sia con le associazioni territoriali, sia con il centro nazionale.

Il segretario, l'amministratore ed il responsabile del tesseramento possono indire, in proprio, riunioni tecniche di segreteria informando il presidente diocesano.

6.6 Le équipes diocesane

Le équipes rappresentano gli strumenti di lavoro, organizzazione e realizzazione delle attività dei settori, dell'articolazione e dei movimenti dell'associazione diocesana.

Le équipes del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR sono presiedute e convocate, rispettivamente, dai vicepresidenti del settore adulti, dai vicepresidenti del settore giovani e dal responsabile ACR. Fanno parte delle équipes di diritto i consiglieri diocesani dei corrispondenti settori, più altri soci cooptati dai vicepresidenti di settore e dal responsabile dell'ACR.

L'équipe dei ragazzi è composta dai rappresentanti degli iscritti all'ACR e promuove la partecipazione attiva degli stessi alla vita dell'associazione.

6.7 Il comitato presidenti

Il Comitato presidenti è l'organo di raccordo tra la presidenza diocesana e i presidenti delle associazioni territoriali. E' convocato almeno tre volte l'anno; è presieduto dal presidente diocesano per informare e coinvolgere in maniera più responsabile le associazioni territoriali riguardo le attività

e le iniziative programmate dall'associazione diocesana e promuovere lo scambio di esperienze tra le associazioni territoriali.

6.8 Gli assistenti diocesani

Gli assistenti diocesani fanno parte del consiglio diocesano e della presidenza diocesana, senza diritto di voto. Curano in particolare i rapporti col Vescovo e con il presbiterio diocesano; compatibilmente con gli impegni del ministero, partecipano alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali.

7. La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale

E' compito della presidenza e del consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale. Offre un'attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuisce con la riflessione e la messa in comune delle esperienze alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipa ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione. L'AC diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'AC.

8. La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana

A norma dell'art. 34 dello statuto dell'Azione cattolica Italiana, la gestione amministrativa ed economica è responsabilità della Presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'Amministratore eletto dal Consiglio su proposta del presidente e coadiuvato dal Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.

La presidenza diocesana, tramite l'amministratore, stila un bilancio annuale che sottopone al consiglio diocesano per l'approvazione.

9. Approvazione e modifica dell'atto normativo

Le norme del presente atto normativo possono essere modificate dall'assemblea diocesana, validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto – art. 14 n.1 del Regolamento nazionale d'attuazione.

le modifiche debbono essere confermate dal consiglio nazionale.

Per le eventuali integrazioni all'Atto Normativo che dovessero essere richieste dal Consiglio nazionale, l'Assemblea diocesana conferisce mandato al Consiglio diocesano per il loro recepimento.

Il presente Atto normativo è approvato dalla Assemblea diocesana celebrata a Susa il 26 marzo 2006 e diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal consiglio nazionale in data _____.
